

PROVINCIA DI BIELLA

**COMUNE DI CERRIONE****VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.13****OGGETTO:****IMPOSTA UNICA COMUNALE APPROVAZIONE ALIQUOTE E  
TARIFFE ANNO 2018**

L'anno duemiladiciotto addì diciassette del mese di febbraio alle ore dieci e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Presente</b>
1. ZERBOLA ANNA MARIA - Sindaco	Sì
2. TARRICONE GIUSEPPE - Vice Sindaco	Sì
3. CHIARLETTI CARLA - Consigliere	Sì
4. SARTEUR LOREDANA - Consigliere	Sì
5. PEDUZZI SAMUELE - Consigliere	Sì
6. PEVERARO GIUSEPPE - Consigliere	Sì
7. FANTONI PAOLO - Consigliere	Sì
8. MORELLO GLORIA - Consigliere	Sì
9. SEITONE PAOLO - Consigliere	Sì
10. BOCCA PATRIZIA - Consigliere	No
11. BIOLLINO ELVIO - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 10
	Totale Assenti: 1
	Assenti giustificati 1

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor dott. Roberto Carenzo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ZERBOLA ANNA MARIA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, posto al n.7 dell'ordine del giorno.

C.C. N.13 del 17/02/2018

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE ANNO 2018

Il Presidente dà lettura della seguente proposta di deliberazione, redatta su istruttoria del competente Responsabile del Servizio:

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

DATO ATTO che, con Decreto del Ministro dell'Interno del 29 novembre 2017, è stato prorogato al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018 – 2020 degli enti locali;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, l'Imposta Unica Comunale applicabile nel 2018 si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, nonché di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stata introdotta, in analogia con quanto già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, la sospensione dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che *«al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015»* e che *«la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18*

agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»;

CONSIDERATO che la sospensione dell'aumento dei tributi locali è stata estesa anche all'anno 2018 dall'art. 1 comma 37 della L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) con le stesse modalità previste per il 2016 e confermando quindi l'applicabilità nel 2018 delle aliquote 2015, con l'unica eccezione della TARI;

VISTA la deliberazione di C.C. del 29/03/2017 n. 11, con cui sono state approvate le aliquote/tariffe della IUC per l'anno 2017 e la deliberazione di C.C. del 24/03/2016 n. 7 con cui sono state approvate le aliquote/tariffe della IUC per l'anno 2016;

VISTO il vigente regolamento IUC approvato dal Comune con deliberazione di C.C. del 29/04/2016 n. 17 e riservata l'introduzione di eventuali modifiche nei termini fissati per l'approvazione del bilancio di previsione 2018, per adattare il regolamento alle modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità 2018;

RITENUTO opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2018 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO quindi che, nel 2018, il Comune dovrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base dei parametri adottati nel 2015;

RITENUTO, quindi di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2018, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri, che riprendono quelli già introdotti nel 2015:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille con detrazione di €. 200,00
Aliquota per le aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, ubicati nella parte non montana del Comune	7,6 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	7,6 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	7,6 per mille

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 639 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definite ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2018 l'aliquota massima non potrà nuovamente eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la sospensione dell'aumento delle aliquote deliberate nel 2015 e la possibilità di applicare la maggiorazione della TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l'anno 2015, senza peraltro che tale disposizione sia finalizzata a finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, che sono esenti ai fini TASI a partire dal 2016;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015, il Comune potrà mantenere nel 2018 l'applicazione della TASI sugli altri fabbricati solo nei limiti introdotti nel 2015, ferma restando la non applicabilità della quota di imposta dovuta dal conduttore sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dallo stesso soggetto e dal suo nucleo familiare;

RITENUTO necessario, stante l'espreso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi imputabili all'anno 2018, che sono i seguenti:

<b>Servizi indivisibili</b>	<b>Costi</b>
Illuminazione pubblica (parte)	40.000,00
Servizio di Anagrafe (parte)	48.000,00
Servizi socio-assistenziali	152.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>240.000,00</b>

CONSIDERATO in ogni caso che, a fronte della sospensione dell'aumento dei tributi locali e dell'esclusione dell'abitazione principale dalla TASI, sostituita da un corrispondente aumento del Fondo di solidarietà comunale, il livello di copertura dei costi dei servizi indivisibili prestati dal Comune non può più essere definito nel 2018 da parte del Comune;

RITENUTO, quindi di procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2018, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Escluse dalla TASI
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1,8 per mille
Aliquota per i fabbricati strumentali all'attività agricola	1,0 per mille
Aliquota per le aree edificabili	2,5 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	2,5 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	2,5 per mille

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)** – per quanto tale entrata non sia soggetta alla sospensione dell'aumento dei tributi comunali introdotta dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015 e reiterata anche per il 2018, dovendo garantire il tributo la copertura del costo del servizio, a fronte delle sue possibili variazioni – la disciplina dettata dalla legge di Bilancio 2018 risulta avere prorogato per il 2018 parte delle disposizioni introdotte dall'art. 2 del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, il quale aveva previsto che:

- nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, ai Comuni è stata accordata la possibilità di prevedere, per gli anni 2014 – 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e ha potuto altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche;

CONSIDERATO invece che la Legge di Bilancio 2018 non ha disposto la proroga della norma dettata dall'art. 1, comma 653 L. 147/2013 che recita «a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard» per cui con i piani finanziari 2018 si dovrà anche tener conto dei fabbisogni standard così come calcolati per il servizio rifiuti;

CONSIDERATO che tale disposizione si riferisce ai fabbisogni approvati con il DPCM 29 dicembre 2016, il quale ha fornito, tra l'altro, le specifiche tecniche utilizzate per il calcolo del fabbisogno standard relativo al servizio di gestione dei rifiuti, con una elaborazione statistica che, partendo da alcune variabili relative al servizio (di contesto, di gestione, di territorialità), consente di stimare il costo complessivo del servizio che l'Ente dovrebbe sostenere;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di

previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed approvato dal Consiglio comunale;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano Finanziario per l'anno 2018, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario e la relativa Relazione al Prospetto Economico Finanziario così come predisposto dal competente Servizio, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2018;

ANALIZZATE le principali voci di costo afferenti al Piano Economico Finanziario come di seguito riassunte:

- tariffa di smaltimento presso il Polo tecnologico di Cavaglià gestito da ASRAB deliberata dal consorzio biellese CO.S.R.A.B.: per il 2018 la tariffa deliberata dall'assemblea consortile è di 112 euro (oltre IVA) a tonnellata e rispetto alla tariffa applicata nel 2017 pari ad €. 108,27 (oltre IVA), risulta essere incrementata di circa 3,45% ;
- sostanziale conferma da parte della società operativa S.E.A.B. S.p.a. dei costi 2017 relativi al servizio di igiene urbana, ovvero al servizio di raccolta e di smaltimento presso il Polo tecnologico di Cavaglià;
- revisione delle tariffe di smaltimento presso i centri di raccolta consortili come da Delibera Assembleare CO.S.R.A.B. con incremento della tariffa degli ingombranti che sale ad €. 130/t
- conferma della nuova modalità di tariffazione dei costi di gestione degli Ecocentri consortili già introdotta nel 2017 a seguito di deliberazione del consorzio CO.S.R.A.B.;

DATO ATTO che la platea dei contribuenti sia per la componente utenze domestiche che per quella relativa alle utenze produttive segnala una sostanziale stabilità numerica rispetto all'anno precedente;

CONSIDERATO che per quanto attiene alle disposizioni relative al comma 653 dell'art. 1 L. 147/2013 in base al quale *"a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"* si è provveduto a prendere in considerazione anche i fabbisogni standard relativi al Comune di Cerrione sia per quanto riguarda quelli rilevati sul portale Opencivitas sia seguendo le recentissime indicazioni del Dipartimento delle Finanze, che mediante delle linee guida interpretative ha chiarito le modalità di calcolo dei fabbisogni standard dei singoli comuni. Tale verifica da parte dell'Ente come indicato nel comma succitato è stata eseguita ed il fabbisogno standard determinato è risultato inferiore (€. 272,81) rispetto al valore dell'intercetta del modello che riporta la stima del costo medio nazionale di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti a €. 294,64;

PERTANTO poiché il PEF come stabilito dall'art. 1, comma 654 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, visto che i costi impiegati nella sua elaborazione risultano inferiori ai fabbisogni standard calcolati, il PEF è stato determinato esclusivamente sui costi puntuali;

DATO ATTO pertanto che per quanto riguarda l'anno d'imposta 2018 le tariffe nel loro complesso risultano sostanzialmente inalterate per le utenze domestiche rispetto a quelle applicate nel corso del 2017, mentre risultano incrementate del 1% quelle elaborate per le utenze produttive;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 – 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 24 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 50%;

VISTE pertanto le seguenti tariffe TARI, alle quali saranno applicate, ove ne ricorrano le condizioni le seguenti riduzioni, la cui copertura sarà posta a carico dell'intera platea dei contribuenti:

- a) del 30% per le abitazioni con un solo occupante;
- b) del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
- c) del 30% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. La presente riduzione non è cumulabile con quella prevista a favore degli immobili situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio sia limitato a periodi stagionali;
- d) del 30% per gli immobili rurali condotti da imprenditori agricoli, con esclusivo riferimento alla parte abitativa;
- e) del 66,67% per l'unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

**UTENZE DOMESTICHE**

	<b>tariffa p. fissa</b>	<b>tariffa p. variabile</b>
1 componente	0,30252	41,15328
2 componente	0,35294	96,02433
3 componente	0,38895	123,45985
4 componente	0,41776	150,89537
5 componente	0,44657	198,90753
6 componente e oltre	0,46818	233,20193

**UTENZE PRODUTTIVE**

	<b>tariffa p. fissa al mq.</b>	<b>Tariffa p. variabile al mq.</b>
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,05652	0,47315
Campeggi, distributori carburanti	0,11835	1,00271
Stabilimenti balneari	0,06712	0,56596
Esposizioni, autosaloni	0,05299	0,45495
Alberghi con ristorante	0,189	1,5996
Alberghi senza ristorante	0,14131	1,19197
Case di cura e riposo	0,16781	1,42308
Uffici, agenzie, studi professionali	0,17664	1,49406
Banche ed istituti di credito	0,09715	0,81891
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,15368	1,29388
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,189	1,60142
Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,12718	1,07368
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,16251	1,37395
Attività industriali con capannoni di produzione	0,07596	0,63693
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,09715	0,81891
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	0,85494	3,61048
Bar, caffè, pasticceria	0,64297	2,71332
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,31089	2,62597
Plurilicenze alimentari e/o miste	0,27203	2,29113
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,07044	9,04805
Discoteche, night club	0,18371	1,55775

Tariffa per la raccolta domiciliare della frazione verde € 8,00 dalla quarta presa (prime 3 prese gratuite) e per ogni presa successiva

Utenze soggette a tariffa giornaliera: La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%.



## RISCOSSIONE

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, il comma 688 della L. 147/2013, come modificato dall'art. 4, comma 12<sup>quater</sup> D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014, ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, e che, a **decorrere dall'anno 2015, i Comuni dovranno assicurare la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli;**

RITENUTO quindi di confermare le scadenze di pagamento in relazione ai diversi tributi che compongono la IUC così come già adottate nello scorso anno d'imposta:

<b>IMU</b>	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
<b>TASI</b>	Acconto Possessore	16 giugno
	Saldo Possessore	16 dicembre
<b>TARI</b>	Prima rata	16 giugno
	Seconda rata	16 dicembre

VISTI i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dai Responsabili dei Servizi interessati;

### DELIBERA

- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2018:

#### IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille con detrazione di € 200,00
Aliquota per le aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, ubicati nella parte non montana del Comune	7,6 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	7,6 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	7,6 per mille

- di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2018, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di €. 200,00;

- di rimandare alla specifica deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 15/01/2018, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento IMU, l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2018 da parte dei relativi soggetti passivi.

### **TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Escluse dalla TASI
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1,8 per mille
Aliquota per i fabbricati strumentali all'attività agricola	1,0 per mille
Aliquota per le aree edificabili	2,5 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	2,5 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	2,5 per mille

- di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare diversa dall'abitazione principale dell'occupante e del suo nucleo familiare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta.

### **TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

- di approvare il Piano Finanziario per l'anno 2018, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario e la relativa Relazione, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di dare atto che ai sensi delle disposizioni relative al comma 653 dell'art. 1 L. 147/2013 in base al quale *"a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"* si è provveduto a verificare anche l'entità dei fabbisogni standard relativi al Comune di Cerrione seguendo le recentissime linee guida del Dipartimento delle Finanze, rilevando che il fabbisogno standard puntuale è inferiore al valore dell'intercetta del

modello che riporta la stima del costo medio nazionale di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti pari a €. 294,64 e che pertanto il PEF, come stabilito dall'art. 1, comma 654 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 dovendo assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, è stato determinato esclusivamente sui costi puntuali.

- di determinare per l'anno 2018 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

#### UTENZE DOMESTICHE

	tariffa p. fissa	tariffa p. variabile
1 componente	0,30252	41,15328
2 componente	0,35294	96,02433
3 componente	0,38895	123,45985
4 componente	0,41776	150,89537
5 componente	0,44657	198,90753
6 componente e oltre	0,46818	233,20193

#### UTENZE PRODUTTIVE

	tariffa p. fissa al mq.	Tariffa p. variabile al mq.
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,05652	0,47315
Campeggi, distributori carburanti	0,11835	1,00271
Stabilimenti balneari	0,06712	0,56596
Esposizioni, autosaloni	0,05299	0,45495
Alberghi con ristorante	0,189	1,5996
Alberghi senza ristorante	0,14131	1,19197
Case di cura e riposo	0,16781	1,42308
Uffici, agenzie, studi professionali	0,17664	1,49406
Banche ed istituti di credito	0,09715	0,81891
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,15368	1,29388
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,189	1,60142
Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,12718	1,07368
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,16251	1,37395
Attività industriali con capannoni di produzione	0,07596	0,63693
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,09715	0,81891
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	0,85494	3,61048
Bar, caffè, pasticceria	0,64297	2,71332
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,31089	2,62597
Plurilicenze alimentari e/o miste	0,27203	2,29113
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,07044	9,04805
Discoteche, night club	0,18371	1,55775

- Tariffa per la raccolta domiciliare della frazione verde € 8,00 dalla quarta presa (prime 3 prese gratuite) e per ogni presa successiva

- Utenze soggette a tariffa giornaliera: La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%.
- di confermare, a decorrere dal 1° gennaio 2018, le seguenti riduzioni della TARI, così come già deliberate lo scorso anno d'imposta:
  - del 30% per le abitazioni con un solo occupante;
  - del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
  - del 30% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. La presente riduzione non è cumulabile con quella prevista a favore degli immobili situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio sia limitato a periodi stagionali;
  - del 30% per gli immobili rurali condotti da imprenditori agricoli, con esclusivo riferimento alla parte abitativa;
  - del 66,67% per l'unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
- di confermare che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. due rate:

<b>IMU</b>	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
<b>TASI</b>	Acconto Possessore	16 giugno
	Saldo Possessore	16 dicembre
<b>TARI</b>	Prima rata	16 giugno
	Seconda rata	16 dicembre

- di stabilire altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata, fissata al mese di giugno.

C.C. N.13 del 17/02/2018

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE ANNO 2018

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

UDITA ed esaminata la proposta del Presidente come sopra formulata;

PRESO ATTO dei pareri resi ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n.8 e n.2 contrari (Seitone, Biollino), espressi in forma palese

### **DELIBERA**

Di approvare integralmente la proposta del Presidente così come sopra formulata.

SUCCESSIVAMENTE con votazione voti favorevoli n.8 e n.2 contrari (Seitone, Biollino) palesemente espressi, delibera DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 al fine di procedere agli adempimenti preliminari all'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020.

- Del che si è redatto il presente verbale  
Il Sindaco  
Firmato Digitalmente  
ZERBOLA ANNA MARIA

Il Segretario Comunale  
Firmato Digitalmente  
dott. Roberto Careno